



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/61/CR5b/C1

**AIUTI A FINALITÀ REGIONALE. AGGIORNAMENTO DEGLI
ORIENTAMENTI COMUNITARI**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto che il Trattato sul funzionamento dell'Unione, agli articoli 174 e 175, attribuisce uno specifico rilievo alle regioni di montagna, disponendo che di tale specificità si debba tener conto nell'elaborazione delle politiche dell'Unione ed anche nell'attuazione del mercato interno, ritiene che di questa prescrizione si debba tener conto nella definizione e applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato.

Le Regioni e le Province autonome chiedono pertanto allo Stato di impegnarsi a sostenere, nel negoziato per la definizione degli Orientamenti per gli aiuti a finalità regionale, l'esigenza di attribuire una specificità ai territori montani, che si traduca in apposite regole.

AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
AGGIORNAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI

Le regole attualmente in vigore stabiliscono, in base a parametri statistici relativi essenzialmente al PIL, il tetto di popolazione ammesso globalmente, Stato membro per Stato membro, alle deroghe relative agli aiuti a finalità regionale; dal plafond globale viene sottratta la popolazione delle regioni 87, 3, a); successivamente ogni Stato membro individua sul proprio territorio le aree da ammettere alla deroga 87, 3, c).

È verosimile ritenere che se uno Stato membro proponesse alla Commissione di destinare il suo plafond di aree 107, 3, c) (o parte di esso) ai territori di montagna, questa non si opporrebbe. Ciò significherebbe tuttavia rinunciare alla possibilità di utilizzare la deroga suddetta a favore di aree dove siano presenti insediamenti industriali, quando la logica stessa della deroga (possibilità di aiuti alle grandi imprese e maggiorazioni per le PMI) si addice evidentemente a questi territori.

Non si chiede dunque di modificare la sostanza di questa situazione; anzi, deve essere chiaro che le "rivendicazioni" della montagna si inseriscono in un altro contesto.

Esse partono da un lato dalla constatazione della debolezza strutturale dei territori di montagna (individuata sinteticamente nei sovraccosti), che costituisce un forte disincentivo alle attività economiche, con conseguente rischio di abbandono (quando non si sia già verificato); dall'altro dall'interesse generale a mantenere vivi quei territori, per ragioni di carattere ambientale, culturale, ecc.

Nei territori di montagna si realizzano perfettamente le condizioni stabilite dall'art. 107, par. 3, lettera c) del trattato: la limitata distorsione degli scambi tra Stati membri determinata dal sostegno alle imprese, controbilanciata da un interesse comune (non solo delle comunità locali) a salvaguardare l'economia di queste zone.

Per evitare che la Commissione si limiti ad inserire parametri adeguati alla montagna nei criteri per individuare le aree 107, 3, c), occorre individuare un approccio diverso da quello sinora

seguito. Non si tratta, cioè, di inserire i territori di montagna nella deroga “classica”, ma di seguire –per la montagna, e senza pregiudizio alcuno per le altre regioni – criteri diversi. Si tratta, cioè, da un lato di individuare parametri per definire i territori di montagna (altitudine, distanza dalle principali vie di comunicazione e dai centri urbani, densità della popolazione, tendenza allo spopolamento, età della popolazione residente, presenza di servizi essenziali, ecc.), dall’altro di limitare le possibilità di intervento a favore delle imprese, in modo da interferire il meno possibile sugli scambi tra Stati membri.

Una deroga a favore delle regioni di montagna dovrebbe dunque consentire aiuti con entità e/o modalità (aiuti al funzionamento) diversa da altre zone alle piccole imprese (in ogni caso con esclusione delle grandi) che svolgono attività “compatibili” con i territori montani: come il turismo, l’artigianato locale, la produzione di prodotti tipici, l’agriturismo le attività legate all’ambiente e al settore energetico, ecc. (nonché, naturalmente, le attività legate alla vita del territorio: piccole imprese edilizie, ecc.). **Una logica dunque completamente diversa rispetto a quella che tradizionalmente informa la deroga 87, 3, c) e quindi ininfluenza sulla scelta delle regioni ammissibili a quel tipo di deroga.** Si tratta di una proposta in linea con un approccio peraltro già seguito dalla Commissione nel 1997 per gli aiuti nei quartieri urbani svantaggiati.

Roma, 5 maggio 2011